COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 80/63/CEE DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1963
relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1) ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 23 del Consiglio stabilisce che la Commissione prende le misure necessarie atte a garantire che gli ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi presentati all'importazione negli Stati membri rispondano alle norme comuni di qualità o a norme per lo meno equivalenti ;

Considerando che, allo scopo di garantire l'osservanza di tali norme da parte dei paesi terzi, è opportuno prevedere un controllo della qualità dei prodotti prima che siano ammessi all'importazione ;

Considerando che le norme comuni di qualità sono generalmente identiche a quelle elaborate sul piano europeo nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ; che è pertanto giustificato esigere che i prodotti in provenienza dai paesi terzi europei rispondano a tali norme ;

Considerando che la stessa esigenza può essere estesa alle importazioni in provenienza dai paesi terzi extra europei del bacino Mediterraneo, dato che le condizioni di produzione di tali paesi sono comparabili a quelle degli altri paesi del bacino del Mediterraneo ;

Considerando che, per le importazioni in provenienza dagli altri paesi terzi, si deve richiedere l'osservanza delle norme comuni di qualità se i colli sono contrassegnati con le stesse indicazioni di qualità di quelle previste nelle norme comuni di qualità, al fine di evitare confusioni o possibilità di frode ;

Considerando che le importazioni in provenienza da tali paesi terzi riguardano principalmente prodotti di qualità superiore alla categoria di qualità « II » ; che pertanto, fino a quando la Commissione non abbia deciso in merito all'esatta equivalenza tra le norme applicabili nei paesi terzi in questione e le norme comuni di qualità, i prodotti di questa provenienza possono essere importati classificandoli secondo le norme vigenti nel paese esportatore, a condizione che essi corrispondano almeno alle caratteristiche previste per la categoria « I » dalle norme comuni di qualità ; che in caso di importazioni di prodotti che rispondano alle caratteristiche della categoria « II », è necessario che per questa qualità inferiore i consumatori non possano essere indotti in errore con indicazioni di qualità diverse dall'indicazione comunitaria ;

Considerando che, per garantire una certa uniformità nell'esecuzione del controllo all'importazione nei diversi Stati membri, è opportuno stabilire le modalità tecniche da seguire ;

Considerando che occorre determinare le condizioni alle quali la merce ritenuta non conforme ad una categoria di qualità può non essere ammessa all'importazione,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 965/62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prima di essere ammessi all'importazione negli Stati membri, i prodotti elencati negli allegati I A e I B del regolamento n. 23 del Consiglio, in provenienza dai paesi terzi, sono soggetti ad un controllo avente lo scopo di accertare, secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4, se i prodotti rispondono alle norme comuni di qualità previste dall'articolo 2 di detto regolamento od a norme per lo meno equivalenti.

Articolo 2

1. I prodotti in provenienza dai paesi terzi europei e dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, presentati all'importazione negli Stati membri, sono ammessi all'importazione soltanto a condizione che siano conformi alle norme comuni di qualità previste negli allegati II, 1 — II, 8 del regolamento n. 23 del Consiglio, negli allegati I, 1 — I, 9 del regolamento n. 58 della Commissione (1) e nell'allegato del regolamento n. 64 della Commissione (2), modificato dal regolamento n. 21/63/CEE della Commissione (3).

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai prodotti in provenienza dagli altri paesi terzi, se sugli imballaggi figura una delle indicazioni di categoria di qualità previste nelle norme comuni di qualità.

Qualora sugli imballaggi dei prodotti in provenienza da questi stessi paesi figurino delle indicazioni concernenti la categoria di qualità diverse da quelle previste nelle norme comuni di qualità o non figuri nessuna indicazione concernente la categoria di qualità, i prodotti stessi devono essere conformi almeno alle caratteristiche di qualità di calibro e di condizionamento, previste in ciascuna norma per la categoria « I ».

Tuttavia, nel caso in cui siano presentati all'importazione prodotti che abbiano caratteristiche di qualità, di calibro o di condizionamento inferiori a quelle previste nella categoria di qualità « I », tali prodotti sono ammessi all'importazione soltanto a condizione che :

— siano conformi almeno alle caratteristiche di qualità, di calibro e di condizionamento previste in ciascuna norma per la categoria « II »,

— ciascun collo sia chiaramente contrassegnato con l'indicazione « II ».

I due commi precedenti sono applicabili fino a quando la Commissione non abbia deciso in merito all'equivalenza tra le indicazioni concernenti la categoria di qualità previste dalle norme applicate nei paesi in questione e quelle previste dalle norme comuni di qualità.

Articolo 3

1. Il controllo è di competenza degli organismi designati da ciascuno Stato membro ed elencati nell'allegato.

Le operazioni di controllo sono effettuate nel luogo di sdoganamento e prima che la dogana licenzi le merci.

Se per ragioni tecniche il controllo non può essere effettuato sul luogo di sdoganamento, esso è effettuato nel primo luogo di destinazione successivo al luogo di sdoganamento.

Le operazioni di controllo sono eseguite mediante sondaggio e su una quantità del carico o della partita sufficiente per consentire di giudicare se i prodotti presentati all'importazione sono conformi alla norma comune di qualità, applicabile per la categoria di qualità determinata.

Il controllore designa i colli da ispezionare, avendo cura che questi siano rappresentativi delle varie partite componenti il carico.

La merce contenuta nei colli sottoposti al controllo deve essere tolta interamente dall'imballaggio. Il controllore può rinunciare a questa operazione solo nel caso in cui l'imballaggio e la presentazione gli consentano di esaminare il contenuto senza estrarre i prodotti.

2. Qualora un carico o una partita presentati all'importazione in uno Stato membro siano accompagnati da un certificato di controllo, rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo esportatore, che contenga una descrizione sufficientemente particolareggiata delle caratteristiche del prodotto e che specifichi la categoria di qualità in cui è stato classificato il prodotto, il servizio di controllo dello Stato membro importatore può presumere che, al momento della spedizione, il prodotto corrispondeva alle caratteristiche di qualità, di calibro e di condizionamento, previste per la categoria di qualità in questione.

Articolo 4

All'atto del controllo, il controllore tiene conto del fatto che un trasporto, anche se effettuato in condizioni adatte alla natura del prodotto, può leggermente ridurre la stato di freschezza e la turgidezza che i prodotti presentavano al momento della spedizione.

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 7 luglio 1962, pag. 1606/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 63 del 20 luglio 1962, pag. 1741/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 40 del 13 marzo 1963, pag. 685/63.

Articolo 5

1. Nel caso in cui le partite controllate non siano ritenute conformi alle disposizioni dell'articolo 2, il servizio di controllo dello Stato membro importatore deve respingere le partite in questione, a meno che non si proceda :

— alla riclassificazione della merce eliminando la parte non conforme,

— alla classificazione in una categoria inferiore di cui è ammessa l'importazione ; in tal caso la menzione della categoria nella quale è classificata la partita deve figurare sull'imballaggio,

— all'importazione della merce per un'utilizzazione diversa dal consumo allo stato fresco, se tale importazione è ammessa.

2. Le operazioni tecniche connesse alla riclassificazione o alla classificazione in una categoria inferiore sono effettuate dall'importatore.

Tuttavia, quest'ultimo può essere esonerato da tale obbligo se il primo detentore al quale cede la merce s'impegna ad effettuare tali operazioni sotto il controllo del servizio competente dello Stato membro importatore.

Articolo 6

1. L'organismo di controllo dello Stato membro importatore notifica alla Commissione ogni mese un riepilogo dei casi di merce non ammessa all'importazione indicando i principali difetti constatati.

2. Un rapporto, compilato sulla base dei documenti di cui al paragrafo precedente o di altri elementi d'informazione, è sottoposto periodicamente al Comitato di gestione degli ortofrutticoli dal suo presidente.

3. La Commissione adotta le misure volte a garantire l'applicazione uniforme della procedura prevista nel presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

al regolamento n. 80/63/CEE della Commissione

Elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo

Regno del Belgio

Service d'inspection des matières premières,
Ministère de l'agriculture,
23, rue Brialmont,
Bruxelles

Office national des débouchés agricoles et horticoles,
7, rue Gaucheret,
Bruxelles

Dienst voor de Inspectie der Grondstoffen,
Ministerie van Landbouw,
Brialmontstraat 23,
Brussel

Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,
Gaucheretstraat 7,
Brussel

Repubblica federale di Germania

Schleswig-Holstein :

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,
Kiel, Holstenstraße 106/8

Hamburg :

Behörde für Ernährung und Landwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg
— Qualitätskontrolle —
Hamburg 11, Steinweg 4, Postfach

Niedersachsen :

Landwirtschaftskammer Hannover
Hannover, Johannssenstraße 10
Landwirtschaftskammer Weser-Ems
Oldenburg, Mars la Tour-Straße 1/4

Bremen :

Gartenbaukammer Bremen,
Bremen, Ellhornstraße 30

Nordrhein-Westfalen :

Landwirtschaftskammer Rheinland,
Bonn, Endenicher Allee 60

Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe,
Münster, Schorlemerstraße 26

Hessen :

Land- und Forstwirtschaftskammer Hessen-Nassau,
Frankfurt/M., Bockenheimer Landstraße 25

Land- und Forstwirtschaftskammer Kurhessen,
Kassel, Kölnische Straße 48/50

Rheinland-Pfalz :

Landwirtschaftskammer Rheinland-Nassau,
Koblenz, Bahnhofsplatz 9

Landwirtschaftskammer Rheinhessen,
Alzey, Weinrufstraße 40

Landwirtschaftskammer Pfalz,
Kaiserslautern, Fischerstraße 11

Baden-Württemberg :

Regierungspräsidium Nord-Württemberg,
Stuttgart, Abtlg. III — Landwirtschaft

Regierungspräsidium Süd-Württemberg — Hohenzollern,
Tübingen, Abtlg. — Landwirtschaft

Regierungspräsidium Nord-Baden,
Karlsruhe, Abtlg. III — Landwirtschaft

Regierungspräsidium Süd-Baden,
Freiburg/Brg., Abtlg. III — Landwirtschaft

Bayern :
Arbeitsgemeinschaft für Obst- und Gartenbau,
vertreten durch den Bayerischen Landesverband für Obst- und Gartenbau,
München, Haydnstraße

Saarland :
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft,
Saarbrücken, Hardenbergstraße

Berlin :
Senator für Wirtschaft und Kredit,
Geschäftsbereich Ernährung,
Berlin — Charlottenburg, Bredtschneiderstraße 5/8

nonchè
die Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft —
Abtlg. Gartenbauerzeugnisse und Saatgut —
Frankfurt/M., Adickes Allee 40

Repubblica francese

Ministère de l'Agriculture
Service de la répression des fraudes
42 bis, rue de Bourgogne,
Paris 7e

Ministère des finances
Direction générale des douanes
93, rue de Rivoli
Paris 1er

Repubblica italiana

Istituto Nazionale per il Commercio Estero,
Via Liszt 21
Roma (EUR)

Granducato del Lussemburgo

Administration des services agricoles,
Service de l'horticulture,
16, route d'Eich
Luxembourg

Regno dei Paesi Bassi

Algemene Inspectie Dienst van de Ministerie van Landbouw en Visserij,
Boorlaan 14,
's-Gravenhage

REGOLAMENTO N. 81/63/CEE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1963

relativo alla revisione del limite dell'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni di crusche verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.